



Avamprogetto di legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (LASPI)

Risultati della procedura di consultazione

Settembre 2015



Indice

Sintesi 3

1.	Situazione di partenza.....	4
2.	Partecipazione alla procedura di consultazione	4
3.	Sintesi	5
4.	Pareri sulle singole disposizioni.....	7
4.1	LASPI	7
4.1.1	Titolo e ingresso	7
4.1.2	Agenzia e obiettivo	8
4.1.3	Compiti e collaborazione	9
4.1.4	Organizzazione	11
4.1.5	Personale.....	19
4.1.6	Finanziamento e finanze	19
4.1.7	Ordinanza sui sussidi; rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili	21
4.1.8	Tutela degli interessi della Confederazione	22
4.1.9	Prestazioni commerciali	23
4.1.10	Disposizioni finali	24
4.2	Modifica di altri atti normativi.....	24
5.	Altre richieste.....	27
6.	Allegati.....	30



Sintesi

Nella sua decisione del 12 giugno 2015 il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR a condurre una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (legge Innosuisse, LASPI). Il progetto crea la base legale che consente di trasformare la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) in un istituto di diritto pubblico. L'attuale funzione della CTI quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza dovrà essere trasferita al nuovo istituto.

La consultazione si è conclusa il 31 agosto 2015. I pareri pervenuti sono stati complessivamente 63.

Nella maggior parte dei casi il progetto è stato accolto con favore. Mentre la riorganizzazione in sé non è contestata, i pareri contengono varie proposte di adeguamento in particolare per quanto riguarda le disposizioni concernenti la composizione degli organi «Consiglio d'amministrazione» e «Consiglio dell'innovazione». Numerosi pareri esprimevano riserve in merito alla possibilità per l'istituto di ottenere il rimborso dei fondi di promozione e la partecipazione agli utili in caso di sfruttamento commerciale dei risultati dei progetti. Varie critiche sono pervenute anche sulla possibilità per l'istituto di effettuare prestazioni commerciali. Numerosi partecipanti alla consultazione, soprattutto i Cantoni, hanno inoltre sollevato dubbi in merito all'interazione della promozione dell'innovazione nazionale con le misure di promozione regionali e cantonali. I nuovi compiti di promozione sotto forma di borse di studio per le nuove leve nonché la modifica del sistema nell'ambito dell'accompagnamento operativo e del mentoring hanno incontrato un ampio favore, ma hanno anche dato adito a critiche isolate.



1. Situazione di partenza

La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza. Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR di elaborare un avamprogetto di legge volto a trasformare la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) in un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. L'avamprogetto risponde in particolare a una necessità di ottimizzazione dell'organizzazione della CTI riscontrata nella pratica e sulla base di un'analisi fondata. La missione della CTI sarà portata avanti dal nuovo istituto denominato Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione («Innosuisse»). L'avamprogetto di legge comporta altresì modifiche della legge federale del 14 dicembre 2012¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), anch'esse contenute nel progetto.

Tra gli elementi centrali dell'avamprogetto vi sono il disciplinamento delle strutture della nuova forma organizzativa, l'attribuzione di competenze agli organi di Innosuisse e la gestione strategica e finanziaria. L'unico nuovo compito di promozione introdotto riguarda la promozione delle nuove leve sotto forma di borse di studio per diplomati qualificati di scuole universitarie professionali e università.

2. Partecipazione alla procedura di consultazione

Nella sua decisione del 12 giugno 2015 il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR a condurre una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (legge Innosuisse, LASPI).

La documentazione relativa alla procedura di consultazione è stata pubblicata sulla homepage della Cancelleria federale e inviata ai destinatari della consultazione e alle altre cerchie interessate il 12 giugno 2015. L'apertura della consultazione è stata resa nota sul foglio federale il 23 giugno 2015². La consultazione si è conclusa il 31 agosto 2015.

La lista dei destinatari della consultazione è disponibile in allegato.

I pareri pervenuti sono stati complessivamente 63.

I seguenti organi hanno risposto alla consultazione:

tutti i Cantoni;

cinque partiti: PPD, PEV, PLR, PS, UDC;

sette associazioni mantello nazionali: Unione delle città svizzere, Unione svizzera dei contadini USC, Unione patronale svizzera UPS, Travail.Suisse, Federazione delle imprese svizzere economiesuisse, Unione sindacale svizzera USS, Unione svizzera delle arti e mestieri USAM;

undici ulteriori destinatari: Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica FNS, Accademie svizzere delle scienze A+, Consiglio dei PF, swissuniversities, SWISSMEM, scienceindustries, Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale SASSA, Swiss Engineering STV, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA, SUP Svizzera, il collegio intermedio accademico svizzero actionuni.

Con la sua risposta la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE rinuncia esplicitamente a prendere posizione.

Hanno inoltre fatto pervenire il proprio parere le seguenti 14 organizzazioni: Hochschule Luzern HSLU, Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO, Associazione medicina universitaria Svizzera UniMed, Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna HK Basel, Bildungscoalition NGO, Società accademica svizzera per la ricerca sull'ambiente e l'ecologia saguf, Swiss Technology Transfer

¹ RS 420.1

² FF 2015 3280



Association swiTT, Employés, Swiss Biotech Association SBA, Federazione delle imprese romande FER, Forum PMI, Centro patronale CP, swisscleantech, Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione CSSI.

UPS rinuncia a esprimere il suo parere, ma si associa completamente alla posizione di economiesuisse.

HK Basel sostiene in modo esplicito il parere del CSSI, ma fa presenti anche altri aspetti.

Employés sostiene esplicitamente il parere di SWISSMEM nelle sue linee generali, ma ha una posizione divergente per quanto concerne la promozione delle giovani leve.

I pareri pervenuti nell'ambito della consultazione sono pubblicati al seguente indirizzo: www.sefri.admin.ch > Attualità > Consultazioni finite.

Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore (art. 20 cpv. 1 OCo)³.

3. Sintesi

3.1 Valutazione generale

Il progetto, segnatamente l'autonomia giuridica dell'Agenzia, è accolto con favore da 61 dei 63 organi partecipanti alla procedura di consultazione. Si tratta di tutti i Cantoni nonché di PPD, PEV, PLR, PS, Unione delle città svizzere, economiesuisse, UPS, USC, USS, Travail.Suisse, SWISSMEM, STV, SIA, scienceindustries, SBA, Employés, HK Basel, swisscleantech, Forum PMI, CP, FER, Consiglio dei PF, swissuniversities, FNS, A+, actionuni, SASSA, SUP Svizzera, HSLU, HES-SO, swiTT, UniMed, saguf, NGO e CSSI.

Tra questi, i seguenti sette organi non esprimono alcuna riserva: ZG, AR, BL, SO, NW, PEV, SIA.

I temi che hanno sollevato maggiori critiche o sono stati considerati controversi da parte degli altri 54 organi partecipanti alla consultazione sono riassunti al numero 3.2.

L'UDC respinge l'intero progetto, affermando che l'obiettivo di migliorare l'efficienza può essere raggiunto anche mantenendo l'attuale struttura. L'USAM approverà l'avamprogetto solo se le condizioni formulate nel suo parere saranno soddisfatte in modo integrale e cumulativo, segnatamente per quanto concerne la composizione del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio dell'innovazione nonché il finanziamento.

3.2 Punti specifici del progetto

Varie disposizioni sollevano critiche da parte dei partecipanti alla consultazione o sono considerate controverse:

Disciplinamento degli organi

Numerosi pareri contenevano proposte in merito alla composizione del Consiglio dell'innovazione. I pareri criticavano in particolare il fatto che i profili di requisiti per la nomina nel Consiglio dell'innovazione non garantiscono una composizione rappresentativa dello stesso⁴ e non tengono conto degli aspetti

³ Ordinanza sulla consultazione, RS 172.061.1

⁴ BE, VD, NE, GE, economiesuisse, UPS, USAM, STV, FER, Forum PMI, HK Basel, swiTT, A+, Consiglio dei PF, HSLU, HES-SO, CSSI



sociali del concetto di innovazione⁵. Alcuni pareri avanzavano proposte simili anche per quanto concerne il Consiglio d'amministrazione⁶.

Alcuni pareri propongono di ridurre la durata del mandato o di introdurre un limite d'età per il Consiglio d'amministrazione e per il Consiglio dell'innovazione⁷.

Alcuni partecipanti sostengono esplicitamente il disciplinamento dei punti principali dell'organizzazione del Consiglio dell'innovazione⁸, mentre altri auspicano di poter presentare una lista di candidati al Consiglio o di fare parte di un pool di esperti⁹. Diversi partecipanti richiedono inoltre di istituire norme volte a disciplinare la costituzione del pool di esperti, perlomeno nelle linee generali¹⁰.

Numerosi pareri sottolineano l'importanza di tenere conto delle regioni linguistiche, dei sessi, delle diverse cerchie economiche e dei vari tipi di scuole universitarie nella composizione del Consiglio d'amministrazione, del Consiglio dell'innovazione e del pool di esperti¹¹.

Rimborso dei fondi di promozione e partecipazione agli utili

Numerosi partecipanti chiedono di stralciare la disposizione riguardante la possibilità per Innosuisse di farsi rimborsare i fondi di promozione e di partecipare agli utili conseguiti dai partner attuatori in caso di sfruttamento commerciale dei risultati dei progetti di innovazione¹². Singoli partecipanti che esprimono un parere critico in merito alla disposizione ne chiedono eventualmente una strutturazione specifica¹³. In singoli casi i pareri sono esplicitamente favorevoli alla disposizione¹⁴.

Prestazioni commerciali

Anche la disposizione riguardante la possibilità per Innosuisse di offrire prestazioni commerciali è stata oggetto di varie critiche¹⁵.

Coordinamento delle attività di Innosuisse con le misure di promozione regionali e cantonali

Vari partecipanti, tra cui numerosi Cantoni, deplorano l'assenza di qualsiasi riferimento ai Sistemi regionali di innovazione (SRI) e al coordinamento necessario tra i sistemi di promozione dell'innovazione a livello regionale e nazionale. Le attività dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione andrebbero armonizzate con i sistemi di promozione dell'innovazione della Nuova politica regionale (NPR) e con le attività cantonali e intercantonali, nel quadro dell'orientamento strategico degli strumenti di promozione¹⁶.

Promozione delle nuove leve

Il nuovo strumento della promozione delle giovani leve è accolto esplicitamente con favore nella maggior parte dei casi¹⁷, ma incontra alcuni rifiuti in quanto comporterebbe costi supplementari e accentuerebbe

⁵ HK Basel, actionuni, SASSA, saguf, CSSI

⁶ ZH, BE, LU, AI, SG, VD, NE, GE, PLR, USAM, USS, SWISSMEM, STV, CP, swissuniversities, SASSA, HSLU, HES-SO, NGO

⁷ AI, AG, economiesuisse, UPS, USS, FNS, A+

⁸ economiesuisse, UPS

⁹ LU, A+

¹⁰ NE, GE, JU, swissuniversities, HSLU, HES-SO

¹¹ FR, TI, VD, NE, GE, JU, PS, HK Basel, CP, swissuniversities, SASSA, HSLU, HES-SO, swiTT, CSSI

¹² FR, VD, NE, GE, SWISSMEM, STV, HK Basel, KMU-Forum, CP, Consiglio dei PF, swissuniversities, A+, HSLU, swiTT

¹³ ZH, SG, AG, TI, VD, VS, Consiglio dei PF, actionuni

¹⁴ AI, USS, Travail.Suisse

¹⁵ FR, NE, GE, SH, VS, PS, Unione delle città svizzere, economiesuisse, UPS, SWISSMEM

¹⁶ LU, UR, SZ, OW, FR, BS, SH, AG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, Unione delle città svizzere, STV, CP

¹⁷ BE, LU, FR, BL, AI, TG, VD, GE, JU, PPD, PLR, PS, Travail.Suisse, Employés, HK Basel, CP, swissuniversities, FNS, actionuni, HES-SO, CSSI



la carenza di manodopera qualificata¹⁸. Una parte dei partecipanti propone che le borse di studio coprano solo il 50 per cento dei costi¹⁹.

Modifica del sistema nell'ambito dell'accompagnamento operativo e del mentoring

La modifica del sistema presso i fornitori di prestazioni qualificati (accompagnamento operativo, mentoring) è accolta esplicitamente con favore in molti pareri e trova ampio sostegno²⁰. Alcuni partecipanti sono tuttavia scettici in merito alle modifiche proposte²¹ e una parte di essi chiede eventualmente un'attuazione semplificata del nuovo sistema²².

Denominazione del nuovo istituto

Alcuni partecipanti alla consultazione non ritengono opportuno eliminare la già ben nota denominazione «CTI» sinora utilizzata e propongono di mantenerla o perlomeno di combinarla con la nuova denominazione prevista («Innosuisse»)²³.

Programmi di promozione tematici

Vari pareri respingono la disposizione che affida a Innosuisse il compito di realizzare programmi di promozione tematici, in quanto ciò comporterebbe un indebolimento della promozione dell'innovazione. Innosuisse dovrebbe concentrarsi sul suo compito principale, vale a dire la promozione «bottom up» di progetti d'innovazione²⁴.

Riserve

Vari pareri considerano troppo basso l'ammontare delle riserve che Innosuisse può costituire oppure ritengono che il sistema non sia abbastanza flessibile²⁵.

Proprietà intellettuale

Alcuni partecipanti alla consultazione respingono la disposizione secondo cui Innosuisse può, nell'ordinanza sui sussidi, impartire istruzioni ai partner attuatori in merito alla proprietà intellettuale e ai diritti di utilizzazione. Essi ritengono che spetti ai partner di progetto individuare un accordo adeguato. Alcuni partecipanti propongono eventualmente che la disposizione in vigore nella O-LPRI sia trasposta nella futura ordinanza sui sussidi.²⁶

4. Pareri sulle singole disposizioni

4.1 LASPI

4.1.1 Titolo e ingresso

Titolo

¹⁸ USC, SWISSMEM

¹⁹ Unione delle città svizzere, economiesuisse, UPS, scienceindustries, SBA

²⁰ ZH, FR, SH, AG, VD, Travail.Suisse, SWISSMEM, HK Basel, CP, swissuniversities, HES-SO, swiTT, CSSI

²¹ TG, Unione delle città svizzere, economiesuisse, UPS

²² Unione delle città svizzere, economiesuisse, UPS

²³ NE, PLR, economiesuisse, UPS, SWISSMEM, STV, scienceindustries, SBA

²⁴ economiesuisse, UPS, SWISSMEM, scienceindustries

²⁵ PPD, economiesuisse, UPS, SWISSMEM, scienceindustries, SBA, Consiglio dei PF, FNS, A+, actionuni

²⁶ economiesuisse, UPS, SWISSMEM, swiTT



HSLU accoglie con favore la nuova denominazione «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione».

4.1.2 Agenzia e obiettivo

Art. 1: Agenzia

NGO chiede che Innosuisse sia resa esplicitamente soggetta alla legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione. Le basi e i dati scientifici finanziati con fondi pubblici devono essere liberamente accessibili (open source; open data).

Cpv. 1:

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, FR, SO, BL, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU, PPD, PEV, PLR, PS, Unione delle città svizzere, economiesuisse, UPS, USC, USS, Travail.Suisse, SWISSMEM, Employés, STV, scienceindustries, CP, swiTT, SBA, FNS, swissuniversities, A+, Consiglio dei PF, SASSA, SUP Svizzera, actionuni, HES-SO, UniMed e swisscleantech sostengono esplicitamente l'organizzazione dell'Agenzia come istituto di diritto pubblico.

Forum PMI, HK Basel e CSSI raccomandano di gestire l'Agenzia per la promozione dell'innovazione secondo il diritto privato (secondo il modello del FNS), in quanto ciò aumenterebbe la garanzia di indipendenza e di orientamento all'economia e alla società dell'Agenzia stessa.

BE e Forum PMI chiedono che il messaggio spieghi perché la forma dell'istituto di diritto pubblico è preferibile a quella della fondazione e come il progetto intende garantire l'indipendenza e l'autonomia della promozione dell'innovazione.

Cpv. 3:

FR, VD, VS, GE e CP chiedono di integrare una disposizione secondo cui l'Agenzia dovrebbe collaborare strettamente con attori operanti nell'ambito dell'innovazione a livello locale, regionale e cantonale, che dovrebbero essere prima identificati e approvati.

Cpv. 6:

NE, PLR, economiesuisse, UPS, STV, scienceindustries, SWISSMEM e SBA si chiedono se sia necessario e opportuno modificare la denominazione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione o perlomeno la sua denominazione breve «KTI/CTI». Quest'ultima è molto conosciuta dalle cerchie economiche e sarebbe deleterio dover rinunciare a questa notorietà. Considerato l'investimento necessario per introdurre il nuovo nome, **STV e SWISSMEM** propongono di far seguire il nuovo nome dall'acronimo «CTI».

Art. 2: Obiettivo

Cpv. 1:

JU, VD, Unione delle città svizzere, swissuniversities, SASSA, HSLU e HES-SO sono d'accordo con la formulazione dell'obiettivo dell'Agenzia. Tuttavia, la considerazione degli interessi della società richiede il relativo ampliamento delle categorie di progetto, affinché in futuro sia possibile promuovere un maggior numero di progetti nell'ambito dell'innovazione sociale.

UniMed insiste sul fatto che, in virtù della formulazione aperta della legge, la nuova Agenzia dovrebbe essere responsabile di un'ampia promozione dell'innovazione fondata sulla scienza in Svizzera.



NE propone di integrare questo capoverso menzionando che si deve trattare di ricerca fondata sulla scienza e sulle tecnologie applicate.

PLR auspica che le attività di promozione siano concentrate su progetti che abbiano uno stretto legame con la pratica.

A+ ritiene che la formulazione dell'obiettivo non sia abbastanza concreta, in quanto la promozione dell'innovazione sarebbe complementare a quella del FNS e dovrebbe essere effettuata in modo coordinato con gli altri sistemi di promozione dell'innovazione. La legge andrebbe integrata come segue: «... *L'innovazione promossa deve essere complementare e coordinata alla promozione del FNS e di altre istituzioni*».

USS, NGO und **saguf** chiedono di tenere in considerazione gli obiettivi ecosociali e gli obiettivi di sostenibilità della LPRI e auspicano la seguente integrazione: «*Con Innosuisse la Confederazione intende promuovere l'innovazione basata sulla scienza a livello tecnologico, economico, sociale ed ecologico della società e dell'ambiente*».

USS chiede inoltre un'integrazione della formulazione dell'obiettivo secondo cui la promozione dell'innovazione sarebbe anche un mezzo per contrastare la crisi e creare o mantenere posti di lavoro.

Cpv. 2:

NGO e **saguf** chiedono che i principi dell'innovazione definiti nell'articolo 6 LPRI siano ripresi esplicitamente nella LASPI con la formulazione seguente: «Per raggiungere questo obiettivo Innosuisse svolge i compiti di cui all'articolo 3 *conformemente alle norme di cui all'articolo 6 LPRI*».

4.1.3 Compiti e collaborazione

Art. 3: Compiti

LU, UR, SZ, OW, FR, BS, SH, AG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, Unione delle città svizzere, STV e **CP** chiedono espressamente che siano garantiti anche il coordinamento e la collaborazione con i sistemi di promozione dell'innovazione a livello regionale, cantonale e intercantonale (in particolare chiarimento e armonizzazione dell'orientamento strategico dei sistemi d'innovazione regionali e nazionali, indicazione di un primo punto di contatto univoco, nessuna concorrenza nei progetti di promozione regionale da parte di Innosuisse). Tali aspetti vanno definiti chiaramente nella legge.

STV ritiene importante una buona collaborazione tra la SECO e le reti tematiche nazionali dell'Agenzia e considera pertanto utile esaminare anche le eventuali possibilità di sinergia.

PPD, A+ e **UniMed** auspicano che la promozione dell'innovazione da parte di Innosuisse non entri in conflitto con la promozione della ricerca attuata dal FNS e ritengono pertanto necessari un chiarimento e un'armonizzazione della collaborazione tra le due agenzie nonché una chiara attribuzione di ruoli, compiti e fondi delle due istituzioni.

Unione delle città svizzere, economiesuisse, UPS, SWISSMEM e **FNS** disapprovano il fatto che le basi legali relative ai compiti di Innosuisse siano ripartite tra la nuova legge (LASPI) e la già esistente LPRI e ritengono che tale situazione possa essere fonte di confusione. Le disposizioni di legge che riguardano più di un organo di promozione della ricerca dovrebbero essere inserite nella LPRI, mentre le norme di legge (p. es. art. 19 LPRI) che riguardano solo l'Agenzia per la promozione dell'innovazione dovrebbero essere integrate solo nella LASPI.



GR fa notare che l'adempimento dei compiti da parte di Innosuisse non deve essere reso difficile da processi amministrativi e interni all'Amministrazione. Questo punto dovrà essere tenuto in particolare considerazione al momento dell'elaborazione di ulteriori basi legali.

Cpv. 1:

NE propone di integrare questo capoverso in modo da indicare che la ricerca fondata sulla scienza è determinante per l'innovazione.

A+ fa notare che una restrizione alle discipline rappresentate nelle istituzioni di ricerca delle scuole universitarie non è pertinente e chiede che la legge sia adeguata come segue: «Innosuisse è l'organo della Confederazione incaricato di incoraggiare l'innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline che sembrano opportune a promuovere lo sviluppo economico e sociale della Svizzera».

saguf chiede l'integrazione della ricerca interdisciplinare e transdisciplinare al fine di tenere conto al meglio del rapporto tra la scienza, la tecnologia, l'economia e la società e del legame con lo sviluppo sostenibile. La legge andrebbe integrata come segue: «Innosuisse è l'organo di promozione della Confederazione per l'innovazione fondata sulla scienza *in tutti i settori della ricerca* rappresentati nelle istituzioni di ricerca delle scuole universitarie [...]».

Secondo **SWISSMEM** la formulazione della LASPI non corrisponde a quella della LPRI e ciò solleva alcune questioni. Propone pertanto di semplificare la disposizione come segue: «*Innosuisse è l'organo della Confederazione per la promozione dell'innovazione*».

Cpv. 2:

Il **Consiglio dei PF** vorrebbe inserire il nuovo strumento della promozione delle giovani leve di cui all'articolo 22 LPRI nella LASPI invece che nella LPRI.

Cpv. 4:

FR, VS, NE e GE chiedono esplicitamente che Innosuisse informi anche su programmi di promozione cantonali e intercantionali.

SWISSMEM fa notare che l'Agenzia è tenuta a informare i possibili beneficiari in merito ai programmi nel suo settore di competenza e chiede un adeguamento della legge a tale scopo: «*Garantisce l'informazione adeguata in merito a programmi nazionali e internazionali nel suo settore di competenza, comprese le procedure da seguire per la presentazione delle domande*».

Cpv. 6:

USS approva esplicitamente la realizzazione di programmi di promozione tematici da parte dell'Agenzia, in quanto il Consiglio federale avrebbe così l'opportunità di promuovere in modo mirato l'evoluzione necessaria a livello economico e sociale.

A+ ritiene che l'Agenzia dovrebbe realizzare i programmi di promozione tematici in autonomia, vale a dire senza ricevere l'incarico del Consiglio federale.

economiesuisse, UPS, STV, scienceindustries, SWISSMEM e SBA sottolineano invece che l'Agenzia per la promozione dell'innovazione dovrebbe concentrarsi sui propri compiti principali. **economiesuisse, UPS, scienceindustries e SWISSMEM** chiedono pertanto esplicitamente che lo strumento dei programmi di promozione tematici sia limitato alle istituzioni di promozione della ricerca. L'articolo 7 capoverso 3 LPRI dovrà essere adeguato di conseguenza e l'articolo 3 capoverso 6 LASPI dovrà essere stralciato senza sostituzione.

Art. 4: Cooperazioni e partecipazione a soggetti giuridici



Cpv. 1:

FR, VD, CP, FNS e HES-SO valutano in linea di massima in modo positivo la possibilità di potenziare la cooperazione internazionale dell'Agenzia.

SWISSMEM fa notare che le cooperazioni internazionali devono essere compatibili con la strategia d'innovazione della Confederazione e realizzate su incarico della Confederazione conformemente all'articolo 3 capoverso 3. Ciò dovrebbe essere precisato nella legge in modo appropriato. Chiede inoltre di chiarire che le imprese sono autorizzate a cooperare con partner universitari stranieri nel quadro dei progetti di promozione solo nel caso in cui le istituzioni di ricerca svizzere non dispongano delle competenze necessarie. I criteri e i processi necessari a tale scopo devono essere definiti nei regolamenti.

A+ ritiene invece troppo restrittiva la formulazione proposta: Innosuisse deve disporre di un margine di manovra operativo anche a livello internazionale, al fine di avviare cooperazioni con organizzazioni affini.

Cpv. 2:

Secondo **AG** nell'ambito della cooperazione tra Innosuisse e le organizzazioni cantonali di promozione dell'innovazione non può essere esclusa la possibilità di un trasferimento dei compiti, se l'organizzazione cantonale dimostra di disporre delle competenze e delle risorse necessarie.

SWISSMEM chiede di stralciare senza sostituzione questa disposizione, in quanto Innosuisse deve concentrare le proprie risorse sulla sua attività principale, vale a dire la promozione di progetti di ricerca e sviluppo.

USS ritiene che questa disposizione non sia chiara e chiede di formulare un obiettivo preciso oppure di stralciarla.

4.1.4 Organizzazione

Art. 5: Organi

TG, economiesuisse e UPS considerano appropriata la forma organizzativa dell'Agenzia così come è proposta.

Travail.Suisse e SWISSMEM ritengono che la forma organizzativa sia opportuna e in linea con gli obiettivi.

Art. 6: Consiglio d'amministrazione

HK Basel e CCSI chiedono che l'Agenzia per la promozione dell'innovazione (e quindi il Consiglio d'amministrazione) sia dotata di piena competenza strategica, consentendole di affrontare in modo appropriato l'evoluzione attuale nell'ambito della ricerca, dell'economia e della società.

Cpv. 1:

FR, TG, VD e CP approvano esplicitamente il numero di membri del Consiglio d'amministrazione proposto.

ZH, BE, LU, SG, VD, NE, STV, CP, swissuniversities, HES-SO e HSLU chiedono che i diversi settori di ricerca e tipi di scuole universitarie siano rappresentati in modo adeguato nel Consiglio



d'amministrazione. **LU** propone altresì che almeno un rappresentante designato da swissuniversities sieda nel Consiglio d'amministrazione con un voto consultivo.

SASSA chiede che le condizioni per l'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione tengano conto degli aspetti sociali, conformemente alla nozione d'innovazione della LPRI.

NGO ritiene opportuno precisare nella legge che i membri del Consiglio d'amministrazione devono essere esperti nell'ambito dell'innovazione tecnologica, economica, sociale ed ecologica. Una rappresentanza equilibrata di questi campi d'azione è ritenuta cruciale.

GE difende l'idea di una rappresentanza adeguata dei settori industriale, sociale, sanitario e culturale, con i quali i membri del Consiglio d'amministrazione devono intrattenere legami pratici.

SWISSMEM è sostanzialmente d'accordo con la disposizione, ma aggiunge che questo organo strategico dovrebbe comprendere personalità che dispongano di un'esperienza in un ambiente di ricerca e sviluppo a forte intensità tecnologica e orientato all'economia. **STV** ritiene imprescindibile che nel Consiglio d'amministrazione siedano anche figure direttive di imprese del settore tecnologico.

swiTT considera necessaria una rappresentanza sufficiente degli interessi delle istituzioni di ricerca nel Consiglio d'amministrazione.

USAM chiede che il Consiglio d'amministrazione non comprenda più di due membri (svizzeri o stranieri) che esercitano un'attività principale o a tempo pieno in un'università o in una scuola universitaria.

USS auspica una rappresentanza adeguata dei partner sociali nel Consiglio d'amministrazione di Innosuisse, analogamente alla legislazione relativa all'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni.

HK Basel e **CSSI** esprimono i propri dubbi quanto alla capacità di questo avamprogetto di garantire l'indipendenza voluta per l'Agenzia e per i suoi organi. Per tale ragione raccomandano di stabilire che una persona non può ottenere una carica in seno agli organi dell'Agenzia se svolge già una funzione nell'amministrazione centrale della Confederazione o se non è sufficientemente coinvolta in singole istituzioni di ricerca.

FR, VD, PS, swiTT, CP e **swissuniversities** chiedono tassativamente una rappresentanza equilibrata delle lingue nazionali e dei sessi nel Consiglio d'amministrazione (secondo il **PS** i sessi devono essere rappresentati con una percentuale non inferiore al 40% ciascuno).

Cpv. 2:

TG afferma esplicitamente che la limitazione della durata del mandato prevista (rinnovabile due volte) è corretta.

PS, swiTT e **Consiglio dei PF** approvano il fatto che i candidati al Consiglio d'amministrazione debbano indicare eventuali relazioni d'interesse.

AI, AG, A+ e **FNS** chiedono che un membro del Consiglio d'amministrazione sia rieleggibile solo una volta e propongono pertanto di ridurre la durata massima del mandato a otto anni.

HK Basel e **CSSI** propongono di non fissare una durata massima del mandato, in quanto il Consiglio federale può, nell'ambito della propria attività di vigilanza, revocare il mandato di un membro per motivi fondati. Tale revoca dovrebbe tuttavia poter essere esaminata da un tribunale e tale punto dovrebbe essere integrato nella legge sul Tribunale amministrativo federale.

AI, AG e **USS** auspicano l'introduzione di un limite d'età per i membri del Consiglio d'amministrazione.

USS chiede un disciplinamento esplicito in merito al ritiro, in quanto l'indicazione delle relazioni d'interesse non sarebbe sufficiente per una valutazione obiettiva e neutrale delle domande di promozione.



AI chiede che siano stabiliti nella legge come prerequisiti per la nomina sia i principi della composizione del Consiglio d'amministrazione sia l'esperienza professionale necessaria per ottenere il mandato. Eventualmente andrebbe indicato almeno che la maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione dovrebbe provenire dall'ambito scientifico e dell'economia privata.

Cpv. 3:

NGO chiede che i membri del Consiglio d'amministrazione adempiano i loro compiti e obblighi con la massima diligenza, attenendosi ai principi dell'innovazione di cui all'articolo 6 LPRI. Ciò dovrebbe essere esplicitamente riportato nella LASPI.

Cpv. 4:

swissuniversities chiede esplicitamente di riservare particolare attenzione ai potenziali conflitti d'interesse.

Cpv. 5:

Ai fini della chiarezza e della sicurezza del diritto, **BE** chiede che le parti contraenti siano menzionate esplicitamente nella legge o perlomeno nel messaggio.

Cpv. 6:

PS e **Consiglio dei PF** sostengono l'indicazione costante di eventuali relazioni d'interesse dei membri del Consiglio d'amministrazione e la possibilità di revocare il mandato in caso di conflitti d'interesse. Il **PS** accoglierebbe inoltre con favore una disposizione volta a contrastare i conflitti d'interesse in caso di un cambiamento d'impiego nell'economia privata.

economiesuisse, UPS e **SWISSMEM** chiedono che le modifiche delle relazioni d'interesse, nel senso di una responsabilità chiaramente regolamentata, siano comunicati al presidente del Consiglio d'amministrazione e auspicano che tale punto sia adeguatamente precisato nella legge.

BE e **TG** ritengono problematico il fatto che sia il Consiglio d'amministrazione stesso a dover richiedere la revoca di uno dei suoi membri. Il Consiglio federale, in quanto autorità incaricata di attribuire il mandato, dovrebbe avere la possibilità di controllare in ogni momento gli interessi del Consiglio d'amministrazione e di avviare un'eventuale procedura di revoca d'ufficio. Tale punto dovrebbe essere integrato nella legge o nel messaggio.

Cpv. 7:

A+ fa notare che un obbligo illimitato al segreto d'ufficio anche oltre la scadenza del mandato non è realistico. L'obbligo di attenersi al segreto d'ufficio per quanto concerne gli affari ufficiali dovrebbe quindi essere limitato ai cinque anni successivi alla scadenza del mandato.

Cpv. 8:

VS, NE e **GE** chiedono di integrare questo capoverso con un'ulteriore lettera, secondo la quale il Consiglio d'amministrazione potrebbe determinare la procedura di riconoscimento per i principali attori operanti in Svizzera nell'ambito dell'innovazione e inserirli in una lista, su proposta del Consiglio dell'innovazione.

ZH suggerisce di verificare se non sia il caso di integrare esplicitamente nel catalogo dei compiti la competenza del Consiglio d'amministrazione di decidere in merito alle proposte della direzione nel caso in cui la decisione non coincida con quella del Consiglio dell'innovazione.

SWISSMEM chiede che sia aggiunta una lettera indicante che la competenza decisionale quanto all'accettazione di mandati per prestazioni commerciali spetta al Consiglio d'amministrazione, in quanto tali mandati hanno ripercussioni sulle finanze e sulle risorse e hanno pertanto una componente strategica.



Il **Forum PMI** deplora il fatto che i compiti del Consiglio d'amministrazione elencati in questo capoverso comportano troppi obblighi operativi che spetterebbero di fatto alla direzione. Inoltre, sarebbero troppi i compiti che sottostanno all'approvazione del Consiglio federale. Il Forum PMI chiede pertanto che i compiti affidati al Consiglio d'amministrazione siano riconsiderati e che le sue competenze siano limitate ai compiti strategici.

Lett. a:

FR, VD, GE, swissuniversities e HES-SO approvano la suddivisione del Consiglio dell'innovazione in più settori di promozione dotati di competenze decisionali, concretizzata dal Consiglio d'amministrazione nel regolamento di organizzazione. **GE, swissuniversities e HES-SO** propongono inoltre di inserire nella legge le linee generali di questa suddivisione nonché la rappresentanza dei vari settori di promozione nel Consiglio dell'innovazione. In questo contesto, l'attenzione è portata anche sulla necessità di ampliare in modo adeguato le categorie di promozione per i vari progetti (p. es. per i progetti nel settore dell'innovazione sociale e del design).

Lett. d:

L'**USS** chiede una disposizione restrittiva concernente la gestione dei mezzi finanziari di terzi, al fine di garantire l'indipendenza dell'Agenzia.

Lett. h:

A+, HK Basel e CSSI ritengono che la nomina del direttore dovrebbe essere di competenza esclusiva del Consiglio d'amministrazione e non del Consiglio federale. Quest'ultimo dovrebbe essere informato in caso di modifiche o termine del rapporto di lavoro del direttore.

Lett. j n. 1:

LU e A+ propongono di autorizzare le scuole universitarie e le organizzazioni professionali a sottoporre al Consiglio d'amministrazione proposte non vincolanti di candidati a una carica nel Consiglio dell'innovazione. Concretamente **A+** chiede di integrare la legge come segue: «... *Le istituzioni e le organizzazioni pertinenti sono invitate a formulare in via preliminare proposte riguardo alla nomina di nuovi membri del Consiglio dell'innovazione. L'imprenditorialità dovrà godere di una rappresentanza adeguata*».

Lett. j n. 2:

NE, GE, JU, swissuniversities, HES-SO e HSLU chiedono che la procedura di selezione e la costituzione del pool di esperti siano disciplinate nella legge perlomeno nelle loro linee generali. In tale contesto le regioni linguistiche, i sessi, le cerchie economiche e i tipi di scuole universitarie dovranno essere adeguatamente rappresentati (cfr. anche art. 8 cpv. 9 di seguito).

SWISSMEM sottolinea la necessità di condizioni quadro affidabili e trasparenti dalle quali emergano chiaramente le modalità d'interazione tra il Consiglio dell'innovazione e gli esperti (criteri per le domande e per la loro approvazione, svolgimento del mandato, amministrazione).

A+ rileva che il processo di proposta e selezione degli esperti non è praticabile e propone pertanto che il Consiglio d'amministrazione ratifichi a posteriori la scelta degli esperti da parte del Consiglio dell'innovazione.

Lett. m:

saguf chiede la seguente integrazione: «provvede all'istituzione di un sistema di controllo interno e di un sistema di gestione dei rischi adeguati *allo scopo di Innosuisse*».

Lett. q:



saguf raccomanda di evitare ogni rischio di una visione ristretta adottando un orientamento interno proprio e garantendo uno scambio adeguato con l'opinione pubblica. A tale scopo propone di integrare la legge come segue: «disciplina nel regolamento di organizzazione delle attività di comunicazione *interna ed esterna* di Innosuisse».

Art. 7: Direzione e segreteria

HK Basel e **CSSI** propongono di modificare l'ordine in cui gli organi dell'Agenzia sono menzionati nell'avamprogetto: Consiglio d'amministrazione – Consiglio dell'innovazione – segreteria; la segreteria avrebbe un ruolo puramente amministrativo. Solo il Consiglio d'amministrazione (strategia) e il Consiglio dell'innovazione (attribuzione dei mezzi finanziari) dovrebbero avere la facoltà e la responsabilità di prendere decisioni; anche le competenze di controllo della segreteria dovrebbero essere interamente trasferite al Consiglio d'amministrazione.

Cpv. 1:

AI chiede che le esperienze professionali nell'economia privata siano definite come condizione di eleggibilità per il direttore e per gli altri membri della direzione.

Cpv. 2:

Secondo **HSLU** i rinvii all'*articolo 3 capoverso 4 nelle lettere b ed e* non sono appropriati, in quanto tale articolo si riferisce alla promozione della presentazione delle domande e non alla decisione in merito alle domande di promozione.

SWISSMEM ritiene incomprensibile che la segreteria si occupi esclusivamente della vigilanza dell'esecuzione delle attività promosse secondo l'articolo 3 capoverso 4 e non dell'attuazione conforme al contratto di tutte le attività promosse secondo gli articoli 19 e 20 LPRI.

NGO chiede che la direzione e la segreteria decidano in merito alle domande di promozione secondo l'articolo 3 capoverso 4 tenendo esplicitamente in considerazione i principi di cui all'articolo 6 LPRI e all'articolo 60 O-LPRI.

Lett. b:

LU considera imprecisa la nozione di «domande di promozione» e propone la seguente riformulazione: «*decide in merito a tutte le questioni riguardanti l'ambito dell'articolo 3 capoverso 4*».

Lett. d:

GL ritiene incomprensibile che le decisioni del Consiglio dell'innovazione possano differire dalle proposte della direzione ed essere eventualmente eliminate o rinviate al Consiglio d'amministrazione, mentre la direzione esamina le condizioni formali e il Consiglio dell'innovazione prende le proprie decisioni su basi scientifiche.

HK Basel e **CSSI** deplorano il fatto che l'avamprogetto dia l'impressione errata che il Consiglio dell'innovazione sia integrato alla segreteria o addirittura subordinato ad essa. Dal momento che il compito della segreteria è di facilitare e rendere possibile il lavoro del Consiglio dell'innovazione, raccomanda di stralciare questa disposizione.

Art. 8: Consiglio dell'innovazione

SUP Svizzera accoglie con favore la disposizione proposta, che garantisce una struttura organizzativa snella e quindi una governance semplificata della promozione dell'innovazione.



economiesuisse e **UPS** sono favorevoli alla riduzione delle dimensioni del Consiglio dell'innovazione, ma fanno notare che l'avamprogetto non chiarisce alcuni punti importanti. La legge dovrebbe contenere perlomeno gli elementi chiave della struttura del Consiglio dell'innovazione in termini di organizzazione e personale.

Il **Consiglio dei PF** ritiene che l'organizzazione proposta del Consiglio dell'innovazione sia troppo complessa. Critica in particolare la creazione di due categorie di esperti: quelli che siedono nel Consiglio dell'innovazione (cpv. 2) e quelli attivi come esperti esterni (cpv. 9). Questa struttura terrebbe conto solo degli aspetti finanziari, senza considerare le necessità di ricerca scientifica specifica. In caso, la legge dovrebbe prevedere esplicitamente, per ragioni economiche, che il numero di esperti esterni sia fissato in funzione delle domande da esaminare.

Il **PPD** fa notare che i ruoli del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio dell'innovazione non sarebbero chiaramente definiti, in quanto il Consiglio dell'innovazione eserciterebbe attività sia strategiche sia operative. Chiede pertanto una base più chiara e precisa, al fine di evitare doppi e disparità materiali tra FNS e Innosuisse.

GR ritiene che valga la pena di verificare la possibilità di non dotare l'Agenzia di un Consiglio dell'innovazione. I compiti del Consiglio dell'innovazione, in particolare le decisioni in materia di promozione, dovrebbero essere trasferiti al Consiglio d'amministrazione, in quanto questo è già costituito da membri che conoscono bene il settore della promozione e dell'innovazione. Il Consiglio d'amministrazione potrebbe occuparsi anche del coinvolgimento degli esperti.

Cpv. 1:

HK Basel e **CSSI** raccomandano di scegliere la denominazione di questo organo tenendo presenti altre istituzioni di politica scientifica. La denominazione «Consiglio dell'innovazione» sarebbe adeguata solo se l'indipendenza teorizzata sarà poi attuata nella pratica, cosa che tuttavia non emerge dall'avamprogetto. Il futuro Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia corre chiaramente il rischio di essere confuso con il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI).

Per quanto concerne la promozione dell'innovazione, **SWISSMEM** propone l'adeguamento seguente: *«Come organo specializzato il Consiglio dell'innovazione prende le decisioni in materia di promozione di Innosuisse, fatto salvo l'articolo 7 capoverso 2 lettera b».*

SG e **Consiglio dei PF** indicano che le competenze decisionali del Consiglio dell'innovazione e della direzione (segreteria) richiedono una delimitazione più precisa in materia di promozione dei progetti; inoltre bisognerebbe rinviare alla disposizione più generale della lettera c piuttosto che alla lettera b.

Cpv. 2:

GL, FR, TG, VD, PS, economiesuisse, UPS, HK Basel, CP, FER e **CSSI** approvano il numero contenuto dei membri (25) e la struttura snella del Consiglio dell'innovazione.

SG ritiene importante che il Consiglio dell'innovazione riunisca le competenze di tutti i settori di promozione (scienze naturali, umane e sociali) e propone pertanto di inserire nella legge la seguente formulazione: *«I settori di promozione sono rappresentati in modo adeguato».*

NGO sottolinea che nella composizione del Consiglio dell'innovazione devono essere garantite le pari opportunità e una rappresentanza adeguata dei settori d'innovazione (tecnologico, economico, sociale ed ecologico). Ciò deve trovare opportuno riscontro nella legge.

saguf evidenzia che la diversità della società in termini di sesso, lingua, cultura ed età è una base irrinunciabile per lo sviluppo di una società democratica e rappresenta un elemento centrale per i processi d'innovazione. Ciò deve trovare riscontro nella legge secondo la formulazione seguente: *«... La sua composizione rispecchia in modo adeguato la diversità delle dimensioni sociali».*



Il **PLR** suggerisce che l'economia privata sia adeguatamente rappresentata nel Consiglio dell'innovazione.

VD, GE, CP, swissuniversities e **HES-SO** chiedono inoltre che i diversi settori di promozione siano obbligatoriamente rappresentati da almeno due membri in seno al Consiglio dell'innovazione.

BE propone di prevedere anche un numero minimo di membri al fine di garantire una certa affidabilità in merito alle dimensioni e alla rappresentatività di questo organo.

GR ritiene che 25 membri siano un numero esagerato per i compiti previsti e che tali dimensioni renderebbero difficile uno svolgimento dei compiti efficiente ed efficace; il numero massimo dei possibili membri del Consiglio dell'innovazione andrebbe pertanto ridotto.

Cpv. 3:

NE, GE, economiesuisse, UPS, Forum PMI, A+ e HSLU ritengono inadeguata la condizione per l'elezione del Consiglio dell'innovazione proposta nell'avamprogetto. Chiedono che in futuro anche le persone con esperienza nella ricerca e nello sviluppo applicati possano essere nominate nel Consiglio dell'innovazione.

SWISSMEM, SIA, STV, FER, Forum PMI e A+ suggeriscono di tenere in considerazione l'esperienza in ambito economico (compresa l'attività imprenditoriale) allo stesso titolo delle conoscenze scientifiche al momento della nomina nel Consiglio dell'innovazione.

USAM chiede che il Consiglio dell'innovazione recluti non più di un quarto dei suoi membri tra persone (svizzere o straniere) che esercitano un'attività principale o a tempo pieno in un'università o in una scuola universitaria. Almeno la metà dei membri del Consiglio dell'innovazione deve provenire da imprese dell'economia privata. Inoltre sarebbe imprescindibile una rappresentanza paritaria dei partner sociali in seno al Consiglio dell'innovazione.

BE, STV, FER, HK Basel, Consiglio dei PF e CSSI fanno notare che tutti i settori della ricerca e dell'innovazione nonché tutti i tipi di scuole universitarie devono essere adeguatamente rappresentati nel Consiglio dell'innovazione.

HK Basel, actionuni, SASSA, CSSI e saguf contestano che la limitazione alle persone provenienti da un contesto vicino a quello economico contraddice la nozione di innovazione di cui alla LPRI, che comprende anche aspetti sociali. **actionuni** fa notare che la formulazione proposta non tiene conto del settore artistico e propone di integrare la legge con la formulazione seguente: «... e dei loro rapporti con la pratica nell'economia e *nella società*».

Secondo **swITT** è irrinunciabile che anche gli interessi delle istituzioni di ricerca siano sufficientemente rappresentati nel Consiglio dell'innovazione. Suggerisce altresì di considerare esplicitamente nella scelta le relazioni dei candidati con il contesto delle scuole universitarie e della ricerca nonché con i vari settori specializzati.

VD, GE, CP, swissuniversities e **HES-SO** chiedono un'integrazione di questo capoverso, secondo cui i membri del Consiglio d'amministrazione dovrebbero dimostrare le proprie competenze nella ricerca applicata e disporre di conoscenze nell'ambito delle sfide e delle problematiche sociali.

FR, VD, PS, CP, swITT, e **swissuniversities** chiedono tassativamente una rappresentanza equilibrata delle lingue nazionali e dei sessi nel Consiglio dell'innovazione (secondo il **PS** i sessi devono essere rappresentati con una percentuale non inferiore al 40% ciascuno).

OW e **TI** chiedono che ogni sistema regionale di promozione dell'innovazione riconosciuto dalla Confederazione abbia diritto ad almeno un seggio nel Consiglio dell'innovazione.

PS, swITT e **Consiglio dei PF** approvano il fatto che i candidati al Consiglio dell'innovazione debbano indicare in via preliminare eventuali relazioni d'interesse.



Cpv. 4:

TG afferma esplicitamente che la limitazione della durata del mandato prevista (rinnovabile due volte) è corretta.

AI, AG, economiesuisse, UPS, FNS e **A+** chiedono che un membro del Consiglio dell'innovazione sia rieleggibile solo una volta e propongono pertanto di ridurre la durata massima del mandato a otto anni.

AI, AG e **USS** auspicano inoltre l'introduzione di un limite d'età per i membri del Consiglio dell'innovazione.

AG e **USS** chiedono un disciplinamento esplicito in merito al ritiro.

Cpv. 5:

NGO e **saguf** chiedono che i membri del Consiglio dell'innovazione adempiano i loro compiti e obblighi con la massima diligenza, attenendosi ai principi dell'innovazione di cui all'articolo 6 LPRI.

swissuniversities chiede di riservare particolare attenzione ai potenziali conflitti d'interesse.

Cpv. 6:

PS e **Consiglio dei PF** sostengono l'indicazione costante di eventuali relazioni d'interesse dei membri del Consiglio dell'innovazione e la possibilità di revocare il mandato in caso di conflitti d'interesse.

TG auspica la seguente correzione: «... il membro persiste nel mantenerla, il Consiglio d'amministrazione *procede alla revoca* del membro».

Cpv. 7:

A+ fa notare che un obbligo illimitato al segreto d'ufficio anche oltre la scadenza del mandato non è realistico. L'obbligo di attenersi al segreto d'ufficio per quanto concerne gli affari ufficiali dovrebbe quindi essere limitato ai cinque anni successivi alla scadenza del mandato.

Cpv. 8:

VS, NE e **GE** chiedono di integrare questo capoverso (analogamente all'art. 6 cpv. 8 per il Consiglio d'amministrazione) con un'ulteriore lettera, secondo la quale il Consiglio d'amministrazione potrebbe determinare la procedura di riconoscimento per i principali attori operanti in Svizzera nell'ambito dell'innovazione e inserirli in una lista, su proposta del Consiglio dell'innovazione.

Let. a:

HK Basel e **CSSI** non ritengono opportuno sottoporre il Consiglio dell'innovazione all'obbligo di motivare le proprie decisioni alla segreteria se tali decisioni divergono dalle proposte di quest'ultima. Le decisioni del Consiglio dell'innovazione devono pervenire al Consiglio d'amministrazione solo nel caso in cui la segreteria disponga di prove precise indicanti che queste non sono state prese in modo corretto.

Let. f:

saguf chiede la seguente integrazione: «elabora i programmi pluriennali *in armonia con i principi [dell'articolo 6 LPRI]* e li sottopone al Consiglio d'amministrazione».

Let. g:

swiTT propone che sia il Consiglio d'amministrazione a convalidare le disposizioni d'esecuzioni relative ai costi computabili per il calcolo dei sussidi. Ciò eviterebbe di attribuire al Consiglio dell'innovazione competenze regolatorie troppo estese.



Cpv. 9:

FR, VD, PS, Travail.Suisse, HK Basel, CP e CSSI approvano esplicitamente il coinvolgimento proposto di competenze esterne sotto forma di un pool di esperti.

GL deplora la mancanza di chiarezza per quanto concerne l'organo che dovrebbe monitorare il numero di esperti nonché i compiti e le competenze a questi attribuiti.

NE, GE, JU, swissuniversities, HES-SO e HSLU chiedono che la procedura di selezione e la costituzione del pool di esperti siano disciplinate nella legge perlomeno nelle loro linee generali. Nella scelta degli esperti dovrà essere garantita inoltre una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche, dei sessi, delle cerchie economiche e dei tipi di scuole universitarie. Dovrebbe essere possibile presentare candidature per il pool di esperti.

Secondo **HK Basel e CSSI** è opportuno fare in modo che il pool di esperti rappresenti una vasta gamma di settori specializzati.

SASSA ritiene che i criteri per la composizione del pool di esperti siano troppo unilaterali, e propone di ampliare la disposizione di legge come segue: «... *In tale contesto devono essere prese in considerazione varie discipline e specializzazioni scientifiche e deve essere garantita la rappresentanza dei diversi tipi di scuole universitarie e delle diverse regioni linguistiche ...*».

A+ desidera che la procedura di selezione degli esperti si fondi sulla pratica, permettendo al Consiglio d'amministrazione di approvare ulteriormente gli esperti nominati dal Consiglio dell'innovazione e di escludere da incarichi futuri gli esperti che non soddisfano le esigenze.

Al fine di garantire una rappresentanza adeguata dei vari tipi di scuola universitaria, **LU** propone che swissuniversities abbia la possibilità di sottoporre al Consiglio dell'innovazione proposte non vincolanti per la scelta degli esperti.

TI chiede esplicitamente che i progetti di promozione delle regioni che appartengono alle minoranze linguistiche devono essere esaminati e seguiti da esperti che conoscono le particolarità regionali e sono in grado di esprimersi nella relativa lingua nazionale.

Il **Consiglio dei PF** sostiene l'indicazione e la verifica di eventuali relazioni d'interesse degli esperti.

USS esige anche per gli esperti un disciplinamento esplicito in merito al ritiro.

FNS ritiene importante che i compensi degli esperti siano effettuati da Innosuisse in modo da evitare un aumento delle spese per la fornitura di prestazioni che potrebbe generare una pressione sui costi per FNS.

4.1.5 Personale

Art. 10: Condizioni di assunzione

Travail.Suisse concorda in linea di principio con le disposizioni proposte, ma attende l'elaborazione delle eventuali disposizioni d'esecuzione nel quadro dei partenariati sociali abituali in seno all'Amministrazione federale.

4.1.6 Finanziamento e finanze

FR, VD e CP accolgono con esplicito favore l'indipendenza finanziaria di Innosuisse, la determinazione dei suoi costi amministrativi e la possibilità di costituire riserve.



Art. 13: Indennità della Confederazione

AI chiede di introdurre un nuovo capoverso 2 che chiarisca che le indennità per la promozione dell'innovazione sono destinate esclusivamente a tale scopo e non possono costituire sovvenzioni trasversali per l'impresa.

PLR e **SUP Svizzera** fanno notare che il principio di annualità per le indennità dell'Agenzia non è adeguato e dovrebbe essere reso più flessibile, affinché i mezzi a disposizione possano essere impiegati in modo più efficace ed equilibrato.

Art. 14: Mezzi finanziari di terzi

Unione delle città svizzere, economiesuisse e **UPS** ritengono irrinunciabile che il finanziamento dell'Agenzia con mezzi finanziari di terzi non ostacoli il mandato principale dell'Agenzia (promozione dell'innovazione fondata sulla scienza nell'interesse dell'economia e della società) e non comporti distorsioni della concorrenza.

Cpv. 1:

FR, VD e **CP** chiedono che la nozione «mezzi finanziari di terzi» sia definita in modo chiaro e che le liberalità di terzi non siano legate a condizioni.

Per ragioni di flessibilità, **A+** propone di rinunciare a una definizione giuridica dei mezzi finanziari di terzi. Il capoverso 1 andrebbe pertanto formulato come segue: «*Innosuisse può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi, come ad esempio compensi per prestazioni commerciali, purché ...*». Il capoverso 2 va stralciato senza sostituzione.

Cpv. 2:

SWISSMEM propone di adeguare la lettera a come segue, in virtù delle restrizioni legali che inquadrano le prestazioni commerciali che l'agenzia può fornire: «*compensi per prestazioni imputabili nel quadro delle cooperazioni esistenti con altre organizzazioni di promozione*».

Cpv. 3:

Per **BE, PS** e **SASSA**, è importante anche la questione dell'indipendenza dell'agenzia per quanto concerne i fondi finanziari di terzi. Per tale ragione suggeriscono che il Consiglio d'amministrazione emani, oltre alle disposizioni sui mezzi finanziari di terzi, anche disposizioni volte a garantire l'indipendenza di Innosuisse o a definire le condizioni secondo cui l'Agenzia può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi. Il **PS** dà molta importanza al rispetto assoluto e al controllo di tale disposizione.

Art. 15: Rapporto di gestione

Cpv. 4:

Conformemente all'articolo 60 O-LPRI, secondo cui vanno definite norme per la presentazione di rapporti di attività nell'ambito dello sviluppo sostenibile, **NGO** chiede che il rapporto comprenda informazioni sul modo in cui Innosuisse tiene conto, nel quadro delle sue attività di promozione, degli obiettivi della Confederazione per uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente.

saguf chiede che l'articolo 15 (Rapporto di gestione e comunicazione con l'opinione pubblica) sia integrato da un nuovo capoverso 5 con il tenore seguente: «*Uno scambio con la popolazione avrà luogo almeno una volta all'anno nell'ambito di una manifestazione intitolata «Dialogo con Innosuisse», al fine di ottimizzare l'adeguatezza della promozione dell'innovazione*».



Art. 17: Riserve

FR, VD, CP e HES-SO accolgono con favore il fatto che Innosuisse abbia la possibilità di costituire riserve.

AI considera appropriate le disposizioni proposte in materia di riserve.

Il **PPD** ritiene praticabile un disciplinamento più flessibile in materia di costituzione delle riserve.

Il **FNS** chiede, per Innosuisse come per il fondo stesso, un disciplinamento più flessibile in materia di riserve, che permetterebbe di costituire riserve più importanti in caso di eventi particolari. In alternativa, il FNS propone l'incremento generale del limite delle riserve.

economiesuisse, UPS, scienceindustries e SBA propongono che il Consiglio federale possa autorizzare riserve più elevate in caso di partecipazioni eccezionali e puntuali della Confederazione.

economiesuisse, UPS, scienceindustries, SWISSMEM e SBA chiedono inoltre che Innosuisse possa decidere in autonomia la destinazione delle proprie riserve, vale a dire senza il consenso separato da parte del Consiglio federale, nell'ambito del limite regolamentare pari al dieci per cento dei suoi utili; l'articolo 6 capoverso 8 lettera o e l'articolo 24 capoverso 2 lettera g LASPI andrebbero adeguati di conseguenza.

Cpv. 1:

SWISSMEM preferirebbe chiaramente che l'Agenzia potesse costituire riserve più elevate, ma accetta questo limite in quanto imposto dal diritto sovraordinato, come illustrato nel rapporto esplicativo. Propone di conseguenza che tutti i mezzi finanziari di terzi (e non solo le liberalità di terzi) siano attribuiti alle riserve. Al contrario, i mezzi finanziari di terzi non andrebbero inclusi nella determinazione del limite superiore del 10 per cento.

Il **Consiglio dei PF** approva il fatto che l'attribuzione dei mezzi alle riserve sia chiarita, ma resta dell'opinione che un limite legale delle riserve al 10 per cento del budget annuale sia insufficiente a garantire l'indipendenza dell'Agenzia nelle sue decisioni in materia di promozione.

Cpv. 2:

A+ e actionuni ritengono che una riserva pari al 10 per cento sia insufficiente e chiedono di portare il limite per la costituzione di riserve al 20 per cento.

4.1.7 Ordinanza sui sussidi; rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili

Art. 21: Ordinanza sui sussidi

A+ chiede che al Consiglio d'amministrazione sia accordata una maggiore autonomia per quanto concerne la determinazione dei contributi e propone la seguente formulazione: «*Il Consiglio d'amministrazione definisce le direttive applicabili nell'ordinanza sui sussidi, segnatamente: ...*».

ZH, LU e HSLU fanno notare che la concessione di contributi a partner di ricerca stranieri non dovrebbe andare a scapito dei partner di ricerca svizzeri. La *lettera d* andrebbe pertanto completata con la menzione «*nel rispetto degli interessi dei partner di ricerca svizzeri*».



FR, VD, VS, NE, GE, CP e HES-SO ritengono importante che il Consiglio d'amministrazione disciplini in modo chiaro la procedura per il trattamento delle domande di promozione (con particolare riferimento ai criteri di valutazione e all'obbligo di motivare il rifiuto di una domanda) nell'ordinanza sui sussidi.

economiesuisse, UPS, SWISSMEM e swiTT sottolineano che gli accordi concernenti la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione sono questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra i partner del progetto. La *lettera f* dovrebbe pertanto essere adeguata in modo che l'ordinanza sui sussidi possa disciplinare esclusivamente gli elementi essenziali degli accordi concernenti i progetti d'innovazione.

Il **Consiglio dei PF** chiede che le disposizioni attualmente in vigore sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione (art. 41 O-LPRI) restino invariati o siano ripresi nella LASPI o nell'ordinanza sui sussidi. Se dovesse essere necessario un disciplinamento, anche **swiTT** darebbe la precedenza alle disposizioni della O-LPRI attualmente in vigore.

swiTT e il **Consiglio dei PF** chiedono che la lettera g sia stralciata.

Art. 22: Rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili

AI, USS e Travail.Suisse approvano esplicitamente il disciplinamento proposto.

VS è favorevole al rimborso in caso di sfruttamento commerciale, ma non alla partecipazione agli utili, che suggerisce di eliminare.

actionuni propone che Innosuisse debba esigere il rimborso dei mezzi in caso di somme importanti e che il rapporto investimento/rendimento sia pertinente.

FR, VD, NE, GE, STV, SWISSMEM, swiTT, HK Basel, Forum PMI, CP, swissuniversities, Consiglio dei PF, A+ e HSLU chiedono invece di stralciare questo articolo senza sostituzione.

TI solleva forti dubbi in merito a questa disposizione e fa notare che lo Stato recupera i contributi alla promozione nel settore delle innovazioni grazie alle entrate fiscali prelevate presso i partner attuatori. Se del caso, sarebbe allora più vantaggioso obbligare i partner attuatori a stabilire la propria sede fiscale in Svizzera per un periodo da determinare.

AG ritiene che le disposizioni applicabili ai partner attuatori possano essere fonte di insicurezza e chiede di integrare disposizioni chiare nell'ordinanza sui sussidi.

SG propone che le condizioni di rimborso dei mezzi di promozione e la partecipazione agli utili siano disciplinate nella presente legge o eventualmente regolamentate da un diritto di livello superiore per tutte le istituzioni di promozione della ricerca.

ZH suggerisce di verificare se non sia il caso di stralciare questa disposizione o eventualmente di formularla in modo da non frenare l'innovazione, ma lasciando tuttavia aperto un margine di manovra per i rimborsi.

Il **Consiglio dei PF** chiede, nel caso in cui questa disposizione venisse mantenuta, che i partner attuatori non possano essere gravati da oneri finanziari supplementari risultanti da un rimborso o da una partecipazione agli utili e che tali oneri siano tenuti in debita considerazione a livello fiscale.

4.1.8 Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 23: Obiettivi strategici

Cpv. 1:



Il **PS** e **actionuni** sostengono la gestione dell'Agenzia secondo obiettivi strategici pluriennali definiti dal Consiglio federale. Il **PS** suggerisce tuttavia che le Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC) possano prendere posizione in merito alla definizione degli obiettivi nel quadro di una procedura di consultazione.

SWISSMEM auspica che gli obiettivi strategici siano formulati in modo sufficientemente aperto, affinché Innosuisse possa tenere conto in modo flessibile della situazione economica corrente della Svizzera. Anche il limite massimo dei costi amministrativi dovrebbe poter essere gestito in modo flessibile, affinché questo parametro non rappresenti un ulteriore fattore limitativo nel caso di misure straordinarie.

BE chiede che il messaggio spieghi in cosa consistono concretamente le esigenze relative all'impresa e ai compiti nella definizione degli obiettivi strategici, e in che modo viene garantita l'autonomia dell'Agenzia.

Cpv. 2:

BE auspica che nel messaggio siano inserite informazioni complementari sui costi amministrativi, segnatamente sulle misure da prendere in caso di superamento del limite massimo di tali costi.

Art. 24: Vigilanza

Cpv. 2:

HK Basel e **CSSI** ritengono che il Consiglio federale dovrebbe esercitare con moderazione la propria funzione di vigilanza sull'agenzia al fine di preservarne l'indipendenza e suggeriscono di non prevedere nella legge i dettagli delle possibilità d'intervento del Consiglio federale. Sarebbe sufficiente che il Consiglio federale, in quanto autorità di vigilanza, potesse intervenire direttamente nei meccanismi di gestione dell'Agenzia solo in casi eccezionali.

Lett. b:

Secondo **HK Basel** e **CSSI** il Consiglio federale non dovrebbe scegliere il direttore dell'Agenzia, ma solamente il Consiglio d'amministrazione. Un controllo da parte del Consiglio federale a questo proposito non sarebbe indispensabile.

Lett. d:

HK Basel e **Forum PMI** chiedono di stralciare senza sostituzione l'approvazione dell'ordinanza sui sussidi da parte del Consiglio federale.

4.1.9 Prestazioni commerciali

Art. 25

FR, NE e **GE** considerano non opportuna la possibilità che Innosuisse entri in concorrenza con altri attori già operanti in questo ambito. Questa disposizione dovrebbe pertanto essere stralciata senza sostituzione.

SH, VS, SP, Unione delle città svizzere, economiesuisse e **UPS** sottolineano che le prestazioni commerciali possono essere fornite solo nei limiti previsti dalla legge, nella misura in cui ciò non conduca l'Agenzia ad allontanarsi dal suo mandato principale e non contribuisca a creare distorsioni della concorrenza. Il **PS** chiede inoltre che queste esigenze siano rispettate e inquadrate in modo coerente e che la fornitura di tali prestazioni non possa sollecitare importanti risorse materiali e umane supplementari.



SWISSMEM si oppone chiaramente al posizionamento di Innosuisse come fornitore di prestazioni nei confronti di terzi. Prestazioni a pagamento sarebbero autorizzate solo se effettuate nel quadro di cooperazioni con altre organizzazioni di promozione che sostengono le finalità di Innosuisse. Inoltre, le prestazioni non dovrebbero limitarsi alle valutazioni, ma coprire anche l'organizzazione di eventi o la collaborazione in seno a organi strategici. Viene pertanto proposta la modifica seguente del capoverso 1: «*Innosuisse può fornire prestazioni quali valutazioni di progetti d'innovazione nel quadro di cooperazioni con altre organizzazioni di promozione con sede in Svizzera o all'estero*».

4.1.10 Disposizioni finali

Art. 28: Trasferimento dei rapporti di lavoro

Cpv. 1:

BE chiede cosa s'intende esattamente con la riserva concernente la nomina della direzione.

Il **PS** ritiene che in linea di principio il progetto non possa essere messo in discussione dal punto di vista del personale, ma critica il fatto che non sia prevista alcuna funzione di garanzia.

USS accoglie con favore il diritto al mantenimento del salario percepito per un periodo di due anni e parte dal presupposto che per il trasferimento siano applicabili le disposizioni dell'OPers sulle ristrutturazioni e riorganizzazioni (art. 104-109). Questo punto andrebbe indicato in modo esplicito nella legge.

4.2 Modifica di altri atti normativi

Art. 13 LPSU: Partecipazione con voto consultivo

Let. g:

BE propone di modificare questa disposizione in modo tale che il presidente del Consiglio dell'innovazione di Innosuisse possa rappresentare l'Agenzia con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Art. 16 LPRI: Ricerca del settore pubblico

Cpv. 3:

SWISSMEM chiede di mantenere la formulazione attuale in quanto non è sicuro che il coinvolgimento dei partner attuatori sia coperto dal testo della nuova disposizione.

BE ritiene che sia necessario rimettere in questione in modo critico la possibilità, per le istituzioni di ricerca interne all'Amministrazione federale e per i centri federali di ricerca, di candidarsi per ricevere i contributi di Innosuisse e di ottenere tali fondi.

swissuniversities mette in dubbio la legalità di questa disposizione e chiede di verificare se questa non contravvenga all'articolo 3 LSu.



Art. 17 LPRI: Centri federali di ricerca

Cpv. 6:

SWISSMEM ritiene superflua la menzione specifica dell'Agenzia, in quanto questa sarebbe compresa nell'insieme delle organizzazioni di promozione.

SUP Svizzera chiede invece di stralciare questa disposizione senza sostituzione.

Art. 19 LPRI: Promozione di progetti d'innovazione

USS chiede che la promozione dell'innovazione dia un contributo alla ristrutturazione ecosociale dell'economia. Tale aspetto andrebbe inserito nella legge come segue:

Art. 2 lett. b: «i risultati della ricerca potranno presumibilmente essere sfruttati a favore dell'economia, della società e dell'ambiente».

Cpv. 5: «Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1 e 3 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse e alla ristrutturazione ecosociale dell'economia».

Inoltre, Innosuisse, in quanto organo di ricerca conformemente all'articolo 4 LPRI, deve rispettare allo stesso modo l'insieme dei principi enunciati all'articolo 6 LPRI. Ciò deve essere menzionato nella legge come segue:

Cpv. 6: «I progetti promossi devono rispettare i principi » « di cui all'articolo 6 » ... ».

Art. 21 LPRI: Indennità per l'assistenza, la consulenza, l'accompagnamento operativo e il mentoring

ZH, Travail.Suisse e HES-SO approvano espressamente il nuovo sistema.

HK Basel e CSSI sono d'accordo con il nuovo sistema ma chiedono in aggiunta che una vasta gamma di settori specializzati sia rappresentata tra i fornitori di prestazioni qualificati.

Anche **swissuniversities** accoglie con favore il nuovo sistema, ma sottolinea l'importanza di prevenire i conflitti d'interesse e di armonizzare questo strumento di promozione con i sistemi regionali di promozione dell'innovazione.

Anche **FR, VD e CP** danno una valutazione globalmente positiva del nuovo sistema, facendo tuttavia notare che la lista dei fornitori di prestazioni qualificati deve essere trasparente, aggiornata e contenere informazioni esaustive (esperienza professionale, attestati, referenze). Dovrà inoltre essere assicurata una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche e dei vari settori di promozione. Sarà pertanto necessario garantire che le persone che desiderano figurare nella lista abbiano la possibilità di presentare la propria candidatura.

SH, SWISSMEM e swITT approvano in linea di principio i nuovi modelli che permettono alle imprese di scegliere liberamente i fornitori di prestazioni. **SH** sottolinea tuttavia che il nuovo sistema porterebbe alla creazione di una lacuna finanziaria in seno all'impresa in quanto i contributi per l'accompagnamento operativo e per il mentoring verrebbero corrisposti a posteriori. Sarebbe pertanto il caso di esaminare la possibilità di un nuovo modello di finanziamento che permetta di ovviare a questa lacuna.

AG accoglie con favore la trasparenza del nuovo sistema, ma fa notare che questa potrebbe ripercuotersi negativamente sulla garanzia della qualità e sul controlling, in quanto le start-up non potrebbero valutare in modo obiettivo le prestazioni dei coach o dei mentori.

TG, Unione delle città svizzere, economiesuisse e UPS esprimono un parere critico in merito al cambiamento di sistema e chiedono di rinunciare alla modifica proposta in quanto questa genererebbe



esigenze più complesse e non sembrerebbe inoltre sufficientemente fondata. **Unione delle città svizzere, economiesuisse e UPS** chiedono in alternativa un'attuazione più snella e meno burocratica possibile. Secondo **TG** l'ordinanza sui sussidi non è la forma legale adeguata per definire la procedura di selezione per coach e mentori.

Secondo **STV** sarebbe opportuno precisare le modalità con cui Innosuisse intende garantire la qualità del lavoro dei coach e lo sviluppo delle loro competenze.

Art. 22 LPRI: Promozione delle nuove leve

BE, LU, FR, BL, AI, TG, VD, GE, JU, PPD, PLR, PS, Travail.Suisse, Employés, CP, HK Basel, FNS, swissuniversities, actionuni, HES-SO e CSSI approvano esplicitamente il disciplinamento proposto come strumento di promozione *supplementare* sotto forma di borse di studio per diplomati altamente qualificati, che colmerebbe un'importante lacuna nell'ambito della promozione dell'innovazione. **FNS** suggerisce tuttavia di rivedere il termine «borsa di studio», in quanto questo tipo di promozione non corrisponderebbe esattamente alla nozione di borsa di studio.

Anche **Unione delle città svizzere, economiesuisse e UPS** danno un giudizio globalmente positivo del nuovo strumento di promozione, segnatamente nella prospettiva della formazione del personale accademico per le Scuole universitarie professionali. Tuttavia, la promozione non dovrebbe limitarsi alle nuove leve, ma dovrebbe anche potenziare lo scambio tra mondo accademico e industria. La promozione dovrebbe andare a vantaggio di tutte le «persone altamente qualificate».

Unione delle città svizzere, economiesuisse, UPS, scienceindustries e SBA chiedono tuttavia che in linea di principio i contributi versati dall'Agenzia ammontino al massimo al cinquanta per cento dei costi complessivi del progetto, in analogia all'articolo 19 LPRI. Se questa richiesta non potrà essere accolta, **scienceindustries e SBA** chiedono di rinunciare alla promozione delle nuove leve nel quadro della nuova organizzazione.

BL, GE, JU, SP, swissuniversities e HES-SO approvano esplicitamente i mezzi di finanziamento supplementari per le nuove leve.

Secondo **GE, JU, swissuniversities e HES-SO** la promozione delle nuove leve andrebbe attuata in ogni caso e non dovrebbe essere legata alla disponibilità di questi mezzi supplementari. **GE, JU e HES-SO** sono dell'avviso che il finanziamento dovrebbe essere effettuato a carico della promozione dei progetti, nel caso in cui non fossero disponibili mezzi supplementari. **actionuni** teme che la promozione delle nuove leve potrebbe andare a carico della promozione dei progetti e chiede un incremento del budget per Innosuisse.

actionuni chiede che la promozione delle nuove leve, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni relative al FNS, consenta in linea di principio di svolgere anche un dottorato, garantendo pertanto le borse di studio per un periodo di quattro anni. **GE e HES-SO** potrebbero accontentarsi di una imitazione a tre anni, a condizione che questa permetta una chiara differenziazione dal dottorato e che consenta eccezioni in casi motivati.

USC è contraria alla promozione delle nuove leve sotto forma di borse di studio. In linea generale, la trasformazione della CTI non dovrebbe comportare la creazione di nuovi compiti con conseguenze finanziarie per la Confederazione o la necessità di nuovo personale.

Anche **SWISSMEM** si oppone al disciplinamento proposto in materia di promozione delle nuove leve, in quanto sarebbe controproducente per l'aspetto della carenza di personale qualificato e le misure dell'iniziativa sul personale qualificato non rientrerebbero nella legislazione relativa agli organi di promozione della ricerca. La promozione mirata a singole persone sarebbe appropriata solo in situazioni



economiche difficili e dovrebbe peraltro soddisfare diverse condizioni, che andrebbero opportunamente inserite nella legislazione (art. 18 e 22 LPRI).

Art. 23 LPRI: Compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead)

Cpv. 1:

VD e **CP** approvano esplicitamente il disciplinamento relativo alla compensazione dei costi indiretti di ricerca.

ZH e **FNS** fanno notare la necessità di coordinare al meglio e sin dall'inizio i sistemi di overhead di FNS e Innosuisse e di eliminare le disparità di trattamento.

swissuniversities e **HES-SO** sottolineano l'importanza degli overhead per le scuole universitarie e la necessità di una compensazione dei costi reali tra i diversi tipi di scuole universitarie tenendo presenti le diverse specificità, in particolare per quanto concerne i modelli di finanziamento.

5. Altre richieste

UDC e **USC** suggeriscono di verificare se una fusione delle strutture e dei compiti della CTI e del FNS in un'istituzione più snella permetterebbe o meno di incrementare l'efficienza.

Il **Consiglio dei PF** ritiene che, in virtù della nuova struttura e della possibilità di concedere borse di studio, Innosuisse dovrebbe essere qualificata come istituzione di promozione della ricerca. Pertanto Innosuisse dovrebbe essere indicata come istituzione di promozione della ricerca all'articolo 4 lettera a numero 3 LPRI.

FR, VD, FDP, CP, A+, swissuniversities, SUP Svizzera e **HES-SO** sottolineano la necessità di organizzare in modo più flessibile il finanziamento dei progetti d'innovazione e di rivedere pertanto la partecipazione ai costi del cinquanta per cento nonché il contributo finanziario fisso del partner attuttore.

FR, SH e **A+** fanno notare che esigere in modo rigoroso la partecipazione a un'istituzione di ricerca sarebbe sorpassato in quanto, nel caso di ottimizzazioni di processi o prodotti particolarmente vicini alla pratica, il partner di ricerca adeguato è spesso inesistente, rendendo pertanto irrealizzabile l'opzione di un progetto CTI. Al contrario, sarebbe opportuno concepire la possibilità di un finanziamento diretto dei progetti. A tal fine bisognerebbe verificare se le PMI potrebbero, anche senza partner di ricerca, essere sostenute direttamente in modo efficiente, come in parte accade all'estero.

STV raccomanda di integrare una disposizione che preveda, in casi ben definiti, la possibilità di trasferire il controllo sull'utilizzo dei mezzi di promozione all'impresa, se questa deve produrre servizi e prodotti innovativi.

GL deplora il fatto che il progetto non indica chiaramente se esiste una possibilità di ricorso per il richiedente.

A+ presenta varie proposte concernenti gli strumenti e le modalità di promozione:

- finanziamento di una collaborazione per un periodo *superiore ai due* anni in casi motivati;
- garanzia dello scambio reciproco di conoscenze e informazioni tra i ricercatori e le imprese (soprattutto per quanto concerne mercati, esperienze, situazioni di concorrenza, idee per il futuro e simili);
- sostegno in materia di trasferimento delle persone.

SH propone ulteriori misure per l'ampliamento della promozione dell'innovazione:

- costituzione di un ulteriore fondo per il finanziamento diretto di prestazioni aziendali in progetti d'innovazione particolarmente promettenti;



- esame dell'approccio «bottom up» per generare temi di ricerca;
 - programma Eurostars come ulteriore punto chiave per la promozione delle PMI.
- SH propone inoltre modifiche della struttura e della governance dell'attuale CTI.

UniMed chiede che Innosuisse estenda la sua attività di promozione rispetto all'attuale CTI:

- maggiore sostegno di innovazioni provenienti da attori universitari;
- ampliamento della focalizzazione della promozione nel settore della medicina alle innovazioni fondate sulla scienza nell'ambito delle cure mediche;
- integrazioni di rappresentanti del settore delle cure cliniche negli organi di Innosuisse.

SUP Svizzera ritiene che anche i seguenti punti siano degni di nota nel contesto della promozione dell'innovazione:

- la promozione dell'innovazione è promozione economica e non promozione della ricerca; la maggior parte dei mezzi di promozione dovrebbe pertanto essere assegnata alle scuole universitarie professionali in quanto scuole universitarie orientate alle scienze applicate;
- maggiore considerazione dei servizi nella promozione dell'innovazione (in particolare progetti al di fuori del settore MINT).

Travail.Suisse deplora una certa mancanza di trasparenza dell'attuale sistema della CTI per quanto concerne le decisioni in merito alle domande di promozione, nonché l'assenza di promozione di progetti che coinvolgano le scuole specializzate superiori. In futuro tale aspetto dovrà essere tenuto in maggiore considerazione.

Il **PPD** sottolinea il fatto che le istituzioni della Confederazione attive nei settori della ricerca, della formazione e dell'innovazione devono in linea di principio avere le stesse condizioni quadro; pertanto anche l'istituto di ricerca Agroscope dovrebbe essere trasformato in istituto di diritto pubblico.

actionuni auspica una selezione più competente dei progetti. Innosuisse dovrebbe assumersene la responsabilità e verificare in futuro, soprattutto per quanto concerne gli studi clinici, che i protocolli siano effettivamente maturi a livello scientifico.

L'**USAM** chiede che i mezzi di Innosuisse non possano entrare in concorrenza con quelli della formazione professionale e in particolare della formazione professionale superiore. Inoltre, Innosuisse non dovrebbe promuovere unicamente la costituzione di imprese e processi legati alle scienze, ma occuparsi anche delle successioni aziendali. Inoltre, Innosuisse dovrebbe svolgere i propri compiti con il 20 per cento di personale (e di oneri per personale esterno) rispetto all'attuale CTI. Tali risparmi dovranno essere documentati.

saguf mette in discussione l'interfaccia con il FNS. Inoltre pone la seguente domanda: «Come garantire il rapporto tra il monitoring e il reporting della promozione dell'innovazione da una parte e la strategia per uno sviluppo sostenibile dall'altra, e come migliorare la coerenza delle politiche?».

swisscleantech pone domande concernenti l'efficienza energetica e delle risorse nonché della promozione complementare dell'innovazione nei settori della tecnologia dei modelli di business e della finanza.

NW e **BL** sottolineano la necessità di continuare a dotare la promozione dell'innovazione di risorse finanziarie sufficienti. Inoltre, **NW** e **JU** ritengono auspicabile proporre e far conoscere la promozione dell'innovazione presso le PMI, affinché in futuro possa partecipare un numero maggiore di «nuove» (vale a dire senza esperienze nell'ambito di progetti CTI) imprese.

Per quanto concerne l'ordinanza sui sussidi, **FR**, **VD**, **VS**, **GE**, **CP**, **swissuniversities** e **HES-SO** ritengono che questa dovrebbe essere sottoposta per parere a Cantoni e scuole universitarie prima dell'adozione, in ragione delle disposizioni importanti in essa contenute.



UDC e **USC** chiedono esplicitamente che la creazione dell'Agenzia non comporti un aumento dei costi e un fabbisogno supplementare di personale presso la Confederazione.

HSLU e **HES-SO** chiedono l'esame e l'adeguamento delle categorie d'innovazione esistenti.



6. Allegati

Allegato 1 Abbreviazioni

Cantoni

AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AR	Cantone di Appenzello Esterno
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
JU	Cantone del Giura
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SO	Cantone di Soletta
SZ	Cantone di Svitto
UR	Cantone di Uri
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

Altri partecipanti alla consultazione

A+	Accademie svizzere delle scienze
actionuni	il collegio intermedio accademico svizzero
USC	Unione svizzera dei contadini
CP	Centro patronale
PPD	Partito popolare democratico
economiesuisse	economiesuisse Federazione delle imprese svizzere
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Employés	Employés Suisse
Consiglio dei PF	Consiglio dei politecnici federali
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR	I Liberali Radicali
FER	Federazione delle imprese romande
SUP Svizzera	Associazione mantello dei diplomati delle Scuole universitarie professionali
HK Basel	Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna
HES-SO	Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
HSLU	Hochschule Luzern



Forum PMI	Forum PMI
NGO	Bildungscoalition NGO
saguf	Società accademica svizzera per la ricerca sull'ambiente e l'ecologia
SASSA	Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale
UPS	Unione patronale svizzera
SBA	Swiss Biotech Association
scienceindustries	scienceindustries associazione economica del settore chimico-pharma biotech
USS	Unione sindacale svizzera
USAM	Unione svizzera delle arti e dei mestieri
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
FNS	Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica
PS	Partito socialista
Unione delle città svizzere	Unione delle città svizzere
STV	Swiss Engineering
UDC	Unione democratica di centro
swisscleantech	swisscleantech
SWISSMEM	Associazione svizzera dell'industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica
swissuniversities	swissuniversities
swiTT	Swiss Technology Transfer Association
CSSI	Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione
Travail.Suisse	Travail.Suisse
UniMed	Associazione medicina universitaria Svizzera

Altre abbreviazioni

LPRI	Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione
CTI	Commissione per la tecnologia e l'innovazione
OCo	Ordinanza sulla consultazione
O-LPRI	Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione



Allegato 2 Lista dei destinatari

1. Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Staatskanzlei des Kantons Uri
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Staatskanzlei des Kantons Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Staatskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Staatskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Staatskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Staatskanzlei des Kantons Graubünden
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura
CdC Conferenza dei governi cantonali

2. Partiti politici

Partito borghese-democratico svizzero PBD
Partito popolare democratico PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis
Partito evangelico svizzero PEV
I Liberali Radicali PLR
Partito ecologista svizzero PES
Grünliberale Partei glp
Lega dei Ticinesi (Lega)
Mouvement Citoyens Romand MCR
Unione democratica di centro UDC
Partito socialista svizzero PS



3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni svizzeri
Unione delle città svizzere
Associazione svizzera delle regioni di montagna

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse associazione delle imprese svizzere
Unione svizzera delle arti e dei mestieri USAM
Unione patronale svizzera UPS
Unione svizzera dei contadini USC
Associazione svizzera dei banchieri ASB
Unione sindacale svizzera USS
Kaufmännischer Verband Schweiz
Travail.Suisse

5. Organi e organizzazione nell'ambito dell'educazione e della scienza

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE
Conferenza svizzera delle scuole universitarie CSSU
Consiglio dei politecnici federali Consiglio dei PF
Swissuniversities
Scuole universitarie d'arte svizzere KHS
Fondo nazionale svizzero per la ricerca FNS
Accademie svizzere delle scienze
Accademia svizzera di scienze umane e sociali SAGW
Accademia svizzera delle scienze mediche SAMW
Accademia svizzera delle scienze naturali SCNAT
Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW
Associazione degli universitari svizzeri VSS
Associazione degli studenti svizzeri (StV)
actionuni il collegio intermedio accademico svizzero
Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale SASSA
SUP Svizzera Associazione mantello dei diplomati delle Scuole universitarie professionali
SUP-CH Associazione svizzera dei docenti delle scuole universitarie

6. Altre organizzazioni

Conferenza svizzera dei direttori finanziari cantonali Cdf
Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica CDEP
Conferenza degli incaricati delle questioni femminili e delle pari opportunità nelle università e scuole universitarie professionali svizzere KOFRAH
SWISSMEM
Swiss Engineering STV
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA
ALIS/Berner Fachhochschule Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften
Foundation for Global Sustainability FFGS
SWISSHOLDINGS Associazione delle multinazionali in Svizzera



scienceindustries Associazione economica del settore chimico-pharma biotech